

La dichiarazione Unico 2014 per gli enti e le società

Roma, 18 marzo 2014



La *start-up* “innovativa”

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (legge 17 dicembre 2012, n. 221, artt. 25-32)

Favorire la nascita, la crescita e l’investimento in imprese *start-up* innovative

Definizione

Società di capitali residente in Italia le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione

Start-up “innovativa” a **vocazione sociale**

Operano in via esclusiva nei settori indicati all'**articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155**, (es. assistenza sociale e sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria)

Incentivi all'investimento in *start-up* “innovative”

Incentivi di natura temporanea, per gli **anni 2013, 2014, 2015 e 2016**

Destinatari, persone fisiche e persone giuridiche

Efficacia della disposizione

Autorizzazione (articolo 108, paragrafo 3, del TFUE) della Commissione europea del 5 dicembre 2013 (Decisione C(2013) 8827 *final*)

Modalità di attuazione dell'agevolazione

Con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

Incentivi all'investimento in *start-up* “innovative”

Forma della agevolazione

Detrazione d'imposta o deduzione dal reddito

Modalità dell'investimento

Diretto nelle *start-up* innovative ovvero

Indiretto tramite OICR o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative

Limite complessivo dei conferimenti in denaro

La *start-up* innovativa può ricevere **fino a 2,5 milioni €** per ciascun periodo d'imposta ammissibile

Investimenti vincolati

Devono essere mantenuti **per almeno due anni**

Investimento in *start-up* “innovative” per i soggetti IRES

Deduzione dal reddito

importo pari al **20% dei conferimenti** effettuati

Importo **non superiore a 1 milione e 800 mila euro** per ciascun periodo d'imposta

Risparmio d'imposta massimo di 99 mila euro all'anno

«Riporto» dell'eccedenza

Qualora la deduzione sia maggiore del reddito aggregato dichiarato, **l'importo eccedente può essere portato in deduzione** dal reddito aggregato imponibile **nei periodi d'imposta successivi**, ma **non oltre il terzo**, fino alla concorrenza dell'importo massimo (vedi «Decisione Commissione UE 5 dicembre 2013»)

Investimento in *start-up* “innovative” a vocazione sociale

Incremento della consistenza del beneficio

se trattasi di investimenti in start-up “a vocazione sociale” o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi in ambito energetico

- La detrazione per i soggetti IRPEF è pari al 25% della somma investita.
- La **deduzione per i soggetti IRES** è pari al 27% della somma investita.

Investimento in *start-up* “innovative”

- Art. 26, comma 4. Alle start-up «innovative» non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- **Non si applicano le disposizioni per: «Società non operative» e per «Società in perdita sistematica»**

Quadro RS – UNICO 2014

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116 Esclusione	Disapplic società non
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ve
	RS117 Titoli e crediti	<input type="checkbox"/>
	RS118 Immobili ed altri beni	
	RS119 Immobili A/10	
	RS120 Immobili abitativi	
	RS121 Altre immobilizzazioni	
	RS122 Beni piccoli comuni	

Start-up



La *start-up* “innovativa” - Il modello UNICO SC 2014

Determinazione dell'ammontare deducibile - Il quadro RS

	Codice fiscale											Investimento indiretto	Tipo start-up	Trasparenza	Investimento		Deduzione	
RS170	1											2	3	4	5		6	
RS170																,00		,00
RS171																,00		,00
RS172																,00		,00

Investimento indiretto:

- **codice 1** - organismo di investimento collettivo del risparmio
- **codice 2** - società che investe prevalentemente in start-up innovative

Tipo start-up:

- **codice 1** - se l'investimento è stato effettuato in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico
- **codice 2** - se l'investimento è stato effettuato in altra start-up innovativa

	Codice fiscale											Investimento indiretto	Tipo start-up	Trasparenza	Investimento		Deduzione	
RS170	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1											2	3	4	5		6	
RS170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1		1		100000	,00	27000	,00
RS171	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	2		2		100000	,00	20000	,00
RS172																,00		,00

La *start-up* “innovativa” - Il modello UNICO SC 2014

	Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Reddito imponibile
RN6	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="40000,00"/>	3 <input type="text" value="47000,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
RN6	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="40000,00"/>	3 <input type="text" value="40000,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>

	Deduzione di periodo	Codice fiscale società trasparente	Eccedenza attribuita	Totale deducibile	
RS173	1 <input type="text" value="47000,00"/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="47000,00"/>	
			Eccedenza IRES	Eccedenza società di comodo	Eccedenza addizionali IRES
			5 <input type="text" value="7000,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>

La *start-up* “innovativa” - Trasparenza fiscale

Opzione per la **trasparenza fiscale** (articoli 115 e 116 del TUIR), la società partecipata trasparente attribuisce l'eccedenza a ciascun socio in misura proporzionale alle quote di partecipazione agli utili

RS173	Deduzione di periodo		Codice fiscale società trasparente			Eccedenza attribuita		Totale deducibile	
	1	47000 ,00	2			3	,00	4	47000 ,00
			Eccedenza IRES			Eccedenza società di comodo		Eccedenza addizionali IRES	
			5	,00		6	,00	7	,00
TN4	Reddito imponibile	Reddito minimo		Reddito		Start-up		ACE	
		1	,00	2	40000 ,00	3	40000 ,00	4	,00
TN17	Altri dati	ACE		Start-up		Plusvalenza attribuita			
		1	,00	2	7000 ,00	Unitariamente determinata		Sospensibile	
					3	,00	4	,00	

L'**eccedenza** che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dichiarato dal socio nei periodi d'imposta successivi.

La *start-up* “innovativa” - Trasparenza fiscale

Soggetto Y SPA che partecipa in X SPA in regime di trasparenza (50%)

Soggetto X

TN17 Altri dati	ACE	Start-up	Plusvalenza attribuita	
			Unitariamente determinata	Sospensibile
1	,00	2 7000 ,00	3 ,00	4 ,00

Soggetto Y

RS173	Deduzione di periodo	Codice fiscale società trasparente										Eccedenza attribuita	Totale deducibile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	3	3	4
	46500 ,00											3500 ,00	50000 ,00
												6	7
												,00	,00

Somma delle colonne 6 dei righe da RS170 a RS172 di tutti i moduli compilati

Eccedenza della deduzione attribuita per trasparenza, pro quota (50%)

La *start-up* “innovativa” - Consolidato nazionale

Opzione per il **consolidato nazionale (art. 117 del TUIR)** l'eccedenza è trasferibile alla *fiscal unit* ed è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo fino a concorrenza dello stesso

RS173	Deduzione di periodo	Codice fiscale società trasparente		Eccedenza attribuita	Totale deducibile
	1 47000 ,00	2		3 ,00	4 47000 ,00
		Eccedenza IRES		Eccedenza società di comodo	Eccedenza addizionali IRES
		5 ,00		6 ,00	7 ,00
GN6	Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Reddito complessivo netto
	1 ,00	2 40000 ,00	3 40000 ,00	4 ,00	5 ,00
GN22 Altri dati		ACE	Start-up	Plusvalenza attribuita	
		1 ,00	2 7000 ,00	Unitariamente determinata	Sospensibile
				3 ,00	4 ,00

La start-up “innovativa” - Il modello UNICO 2014

Investimenti attribuiti al dichiarante per trasparenza ex art. 5 del TUIR

Soggetto Y SPA che partecipa in X SNC (50%)

Soggetto X – UNICO SP

	Codice fiscale	Investimento indiretto	Tipo Start-up	Trasparenza	Investimento
RS121	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1	2	3 1	4	5 10000 ,00
RS122	1	2	3	4	5 ,00
RS123	1	2	3	4	5 ,00
RS124	Totale		Start-up a vocazione sociale		Start-up innovative
			1	,00	2 ,00

codice 1, investimento in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico
codice 2, investimento in altra start-up innovativa

Soggetto Y – UNICO SC

	Codice fiscale	Investimento indiretto	Tipo start-up	Trasparenza	Investimento	Deduzione
RS170	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2	2	3 1	4 X	5 5000 ,00	6 ,00
RS171					,00	,00
RS172					,00	,00

Codice fiscale del soggetto di cui all'art. 5 del TUIR che ha trasferito gli investimenti

La start-up “innovativa” - Il modello UNICO SC 2014

Soggetto Y – UNICO SC

RS170	Codice fiscale											Investimento indiretto 2	Tipo start-up 3	Trasparenza 4	Investimento 5	Deduzione 6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	2					
RS170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	2		1	X	5000,00	,00
RS171	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	4		2	X	4000,00	,00
RS172															,00	,00

RS174	Detrazioni	Eccedenza IRES 3	Investimenti in Start-up a vocazione sociale		Investimenti in Start-up innovative	
			1	2	4	5
RS174		,00	5000,00	4000,00		
			Eccedenza sociali di comodo	Eccedenza addizionali IRES		

L'ammontare della detrazione spettante per investimenti in start-up a vocazione sociale, pari al 25 per cento di colonna 1 del rigo RS174, e per investimenti in altre start-up innovative, pari al 19 per cento di colonna 2 del medesimo rigo RS174

1250

760

RN10	Detrazioni	2010,00
------	------------	---------

La *start-up* “innovativa” - Il modello UNICO 2014

Detrazioni per investimenti in caso di regimi opzionali
Attribuzione dell'ammontare degli investimenti

Soggetto X – UNICO SP

RS121	Codice fiscale	Investimento indiretto	Tipo Start-up	Trasparenza	Investimento
RS121	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1	2	3 1	4	5 10000 ,00
RS122	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2	2	3 2	4	5 20000 ,00
RS123	1	2	3	4	5 ,00
RS124	Totale		Start-up a vocazione sociale		Start-up innovative
			1 10000 ,00		2 20000 ,00

Soggetto Y – UNICO SC

in regime di trasparenza fiscale

TN10	Oneri detraibili	Investimenti in Start-up a vocazione sociale	Investimenti in Start-up innovative	Erogazioni a partiti politici	Altri oneri
TN10	Oneri detraibili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

in regime di consolidato fiscale

GN15	Oneri detraibili	Investimenti in start-up a vocazione sociale	Investimenti in start-up innovative	Erogazioni a partiti politici	Altri oneri
GN15	Oneri detraibili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Maggiori valori delle partecipazioni di controllo

Comma 150, art. 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Stabilità 2014)

- Riproposta la facoltà di cui ai **commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185**, (legge 28 gennaio 2009, n. 2)
- **Commi 10-bis e 10-ter** introdotti dall'art. 23, comma 12, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 (legge 15 luglio 2011, n. 111)
- Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** le modalità di attuazione della disposizione

Maggiori valori delle partecipazioni di controllo

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 – art. 15

(Comma 10)

- Possibilità di assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'**imposta sostitutiva con l'aliquota del 16 per cento**, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione (deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell'art.176 del TUIR)

Maggiori valori delle partecipazioni di controllo

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 – art. 15

- Il comma 10 è applicabile anche:
 - ai **maggiori valori delle partecipazioni di controllo**, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione (straordinaria, *ndr*) a titolo di ***avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali*** (comma 10-bis)
 - ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle **partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni** (comma 10-ter)

Maggiori valori delle partecipazioni di controllo Modello UNICO SC e SP 2014

- La **sezione XIX del quadro RQ** viene proposta anche nei **modelli UNICO SC e SP 2014** con l'intervento della **legge di Stabilità 2014 (comma 150)**
- Il prospetto va compilato dai soggetti per le operazioni straordinarie o traslative effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012

UNICO SC e SP 2014 - sezione XIX quadro RQ

	Anno operazione 1	Tipo operazione 2	Soggetto subentrato 3	Differenza contabile 4	Avviamento 5	Marchi 6	Altre attività immateriali 7
RQ67				,00	,00	,00	,00
	Determinazione imponibile						Imposta
				8	9	16%	10
				,00	,00	,00	,00
RQ68				,00	,00	,00	,00
				8	9	16%	10
				,00	,00	,00	,00
RQ69						Imposta codice 1 1	Imposta codice 2 2
						,00	,00

Maggiori valori delle partecipazioni di controllo

Modello UNICO SC e SP 2014

Tipo di operazione straordinaria o traslativa

Le operazioni possibili riguardano sia quelle effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 (codice "1") sia quelle effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (codice "2")

Anno operazione 1	Tipo operazione 2	Soggetto subentrato 3	Differenza contabile 4	Avviamento 5	Marchi 6	Altre attività immateriali 7
			,00	,00	,00	,00
				Determinazione imponibile		
				8	9	10
				,00	,00	16% ,00

Codice identificativo dell'operazione a seguito della quale è stata iscritta nel bilancio individuale la partecipazione per cui si esercita l'opzione.

- 1) fusione;
- 2) scissione;
- 3) conferimento d'azienda;
- 4) compravendita di partecipazione di controllo;
- 5) compravendita d'azienda, che includa partecipazioni di controllo;
- 6) altro.

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

Art. 1, commi da 140 a 146, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Stabilità 2014)

- Rivalutazione per i beni d'impresa e per le partecipazioni di cui alla **sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342** ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

Soggetti interessati

- Ex **art. 73, comma 1, lettere a) e b)**, del TUIR non IAS adopter
- **Imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate** e gli **enti pubblici e privati** (ex art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR), nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 73 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante **stabili organizzazioni** (art. 15, comma 1, L. n. 342)
- Soggetti che fruiscono di **regimi semplificati di contabilità** (art. 15, comma 2, L. n. 342).

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

Riconoscimento del maggior valore e imposta sostitutiva

- Possono essere rivalutati i **beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012**
- La rivalutazione deve essere **eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2013** (per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2014)
- Deve riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea**
- Previsto il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura:
 - del **16 per cento** per i **beni ammortizzabili** e
 - del **12 per cento** per i **beni non ammortizzabili**.

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

Comma 146 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2014

E' richiamata la facoltà di cui all'art. 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 anche per i **soggetti** che redigono il bilancio in base agli **IAS/IFRS** anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie.

- Possibilità di **affrancare ai fini fiscali i maggiori valori** che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.
- I relativi beni devono essere ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.
- La rivalutazione effettuata in sede contabile deve assumere valenza fiscale con il versamento dell'imposta sostitutiva. (Formulazione analoga a quella prevista dalla legge di rivalutazione della legge finanziaria 2006 - art. 1 comma 470 della legge n. 266/2005 -. (così **Telefisco 2014** del 30/1/2014)

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

Modello UNICO SC, ENC e SP 2014

- Nel **quadro RQ** è stata prevista la **sezione XXI-A- Rivalutazione**.

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ71	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1	16%	2
		,00		,00
RQ72	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili		12%	
		,00		,00
RQ73	Rivalutazione delle partecipazioni		12%	
		,00		,00

- Nel **quadro RQ** è stata prevista la **sezione XXI-B – Riconoscimento dei maggiori valori**.

RQ74	Maggiori valori dei beni ammortizzabili		16%	
		,00		,00
RQ75	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		12%	
		,00		,00
RQ76	Maggiori valori delle partecipazioni		12%	
		,00		,00

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

- **Maggior valore** attribuito ai beni **riconosciuto** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP **dal terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
- Nel caso di **cessione** a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del **quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle **plusvalenze o minusvalenze** si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

Modello UNICO SC, ENC e SP 2014

L'ammontare complessivo delle imposte (per la prima come per la seconda sottosezione) va esposto nella colonna 2 del rigo RQ77.

Quadro RQ - sezione XXI-B

RQ77 Totale imposte

Rata

,00

,00

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi (come previsto dal comma 145 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014). La **prima rata** va indicata in colonna 1 e versata entro il termine di versamento del saldo dell'IRES e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

Affrancamento saldo e riserva

Comma 142 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2014

- Il **saldo attivo della rivalutazione** (imputato al capitale o accantonato a riserva) può essere **affrancato**, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali.

Comma 147 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2014

- Per i soggetti IAS, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori (comma 143), è vincolata una **riserva in sospensione di imposta** ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 142.

Affrancamento saldo attivo e riserva in sospensione

Modello UNICO SC, ENC e SP 2014

- L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali è:
 - pari al **10 per cento**;
 - da versare in **tre rate annuali** di pari importo, senza pagamento di interessi, con le stesse modalità della precedente imposta sostitutiva della sottosezione XXI-B (rinvio al comma 145).

Quadro RQ – sezione XXI-C

	Importo	Aliquota	Imposta
RQ78 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1 <input type="text" value=""/>	10%	2 <input type="text" value=""/>
RQ79 Imposta			Rata <input type="text" value=""/>



Rideterminazione valore partecipazioni e terreni edificabili

Articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448

- Per la determinazione di **plusvalenze e minusvalenze da cessione a titolo oneroso per:**
 - **i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati** può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una **perizia giurata di stima**;
 - **i terreni edificabili e con destinazione agricola**, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una **perizia giurata di stima**.
- Il predetto valore va assoggettato ad una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi.

Rideterminazione valore partecipazioni e terreni edificabili

Art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282

- «Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti** alla data:
 - del **1° gennaio 2013.**» **Art. 7, comma 2, lett. dd) del d.l. n. 70 del 2011**
 - del **1° gennaio 2014.**» **Art. 1, comma 473, della legge n. 228 del 2012**

Rideterminazione valore partecipazioni e terreni edificabili

Art. 2, comma 2, d.l. n. 282/2002.

• Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di **tre rate annuali** di pari importo, a decorrere dalla data:

- del **30 giugno 2013** (1° luglio 2013, il 30 giugno è caduto di domenica);
- del **30 giugno 2014**

sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

• La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro le predette date.

Rideterminazione valore partecipazioni e terreni edificabili

Modello UNICO SP e ENC 2014

Quadro RT - Rideterminazione del valore delle partecipazioni

	Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	1	2	3	4	5	6	7
RT105	,00		,00	,00	,00		
RT106	,00		,00	,00	,00		

4% per le partecipazioni qualificate
2% per le partecipazioni non qualificate

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione del valori possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi "beni" purché non sia stata già presentata istanza di rimborso.

Quadro RM - Rideterminazione del valore dei terreni

	Valore rivalutato	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	1	2	3	4	5	6
RM19	,00	4%	,00	,00	,00	
RM20	,00		,00	,00	,00	

N.b. In UNICO ENC, righe RM11 e RM12

Rideterminazione valore partecipazioni e terreni edificabili

Modello UNICO SP e ENC 2014

Quadro RT - Rideterminazione del valore delle partecipazioni

	Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	1	2	3	4	5	6	7
RT105	,00		,00	,00	,00		
RT106	,00		,00	,00	,00		

Versamento rateale:
la rata deve essere determinata
scomputando dall'imposta dovuta
quanto già versato e dividendo il
risultato per il numero delle rate.

Quadro RM - Rideterminazione del valore dei terreni

	Valore rivalutato	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	1	2	3	4	5	6
RM19	100000 ,00	4000 ,00	2000 ,00	2000 ,00	X	
RM20	,00	,00	,00	,00		

N.b. In UNICO ENC, righe RM11 e RM12

Fine